

Policy
“Segnalazioni *Whistleblowing*”
di Propac S.r.l.

n.	Data decorrenza	Oggetto	Entità	Ruolo
0	17/12/2023	Adozione del documento	Propac S.r.l.	A.U.
1	22/05/2026	Revisione Policy a seguito di migrazione alla nuova versione del software “My Whistleblowing”	Propac S.r.l.	A.U.

Aggiornata a maggio 2026

INDICE

1. ACCESSIBILITÀ DEL DOCUMENTO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	3
4. DESTINATARI	3
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	4
6. I CANALI DI SEGNALAZIONE	5
7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	5
7.1 Canale informatico	5
7.2 Canale orale	6
7.3 Gestore della Segnalazione	6
7.4 Fasi del procedimento di Segnalazione interna	6
a) Ricezione delle Segnalazioni	7
b) Fase preliminare (valutazione di procedibilità e ammissibilità della Segnalazione)	7
c) Fase istruttoria	7
d) Fase decisoria e di reporting	8
e) Archiviazione e conservazione della documentazione	8
8. CANALE ESTERNO	8
9. DIVULGAZIONE	9
10. TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE (RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI)	9
10.1 Tutela della riservatezza	9
10.2 Tutela dalle ritorsioni	10
11. SISTEMA DISCIPLINARE	10
12. TRATTAMENTO DEI DATI	11

1. ACCESSIBILITÀ DEL DOCUMENTO

La presente policy è disponibile sul sito web istituzionale di Propac S.r.l.(di seguito anche solo la “Società”).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

La presente policy si applica a Propac S.r.l. e ha lo scopo di individuare e disciplinare, all’interno della Società, il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate nel contesto lavorativo, in conformità al D.Lgs 24/2023.

La procedura garantisce la protezione dei soggetti che effettuano Segnalazioni di comportamenti illeciti, sia in termini di riservatezza, sia di tutela da ritorsioni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati:

D. Lgs. 24/2023 – Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

Segnalazione: comunicazione, scritta od orale, di illeciti commessi in violazione di normative nazionali o europee, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, specificamente indicati nel D.Lgs 24/2023.

Segnalante: persona fisica che effettua la Segnalazione degli illeciti menzionati nel D.Lgs 24/2023, di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato: soggetto cui viene addebitato il comportamento oggetto di Segnalazione.

Facilitatore: colui che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, che opera nel suo medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Gestore della Segnalazione: è l’ufficio interno o il soggetto esterno all’ente cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni deve essere specificamente e adeguatamente formato alla gestione delle Segnalazioni e deve avere caratteristiche di *imparzialità* (intesa come mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte che possano comprometterne l’obiettività) e di *indipendenza* (intesa come autonomia da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un’analisi oggettiva e imparziale della Segnalazione).

4. DESTINATARI

La presente policy è diretta:

- ai dipendenti della Società e a coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del D.Lgs. 81/2015 (ad es. di somministrazione, apprendistato, lavoro intermittente, ecc);

- a volontari e tirocinanti, anche non retribuiti, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- a consulenti e lavoratori autonomi, anche con rapporto di lavoro coordinato e continuativo, che svolgono la propria attività presso la Società;
- a lavoratori e collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi alla Società o che realizzano opere in favore di terzi;
- ad azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Segnalazione può essere effettuata anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di normative nazionali ed europee, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, commesse nel contesto lavorativo ove il Segnalante opera.

In particolare, tra le **condotte che possono essere oggetto di Segnalazione** rientrano:

- illeciti commessi in violazione della normativa europea, e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (ad es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea (in tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue).

La Segnalazione deve riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza e rispetto ai quali abbia fondati motivi di ritenere che siano veri al momento della Segnalazione.

Non sono prese in considerazione le Segnalazioni fondate su mere indiscrezioni o voci, scarsamente attendibili.

In tale prospettiva, è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni.

Si raccomanda, al fine di evitare che venga archiviata, che la Segnalazione contenga, quindi:

- le generalità del Segnalante, a meno che il soggetto che compie la Segnalazione non opti per la modalità anonima;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- la descrizione chiara e completa del fatto oggetto di Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di documenti a supporto della Segnalazione che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sono **escluse** dall'applicazione del D.lgs. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del Segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate.

6. I CANALI DI SEGNALAZIONE

La Segnalazione può essere effettuata tramite il “**canale interno**” di Segnalazione attivato presso la Società (ai sensi dell'art. del 4 D.Lgs. 24/2023), oppure attraverso il “**canale esterno**” di Segnalazione attivato presso ANAC (che può essere utilizzato esclusivamente qualora si verificano particolari condizioni, specificamente previste dall'art. 7 del D.Lgs. 24/2023).

In aggiunta ai predetti canali di Segnalazione, è prevista anche la possibilità di effettuare la “**divulgazione pubblica**” al ricorrere di determinate condizioni (si vedano l'art. 15 del D.Lgs. 24/2023 e le Linee Guida ANAC).

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Società ha istituito i seguenti canali di Segnalazione interni che consentono la gestione delle Segnalazioni garantendo la riservatezza e la tutela del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione:

(i) un **canale informatico**. Per la trasmissione delle Segnalazioni, il Segnalante potrà avvalersi della piattaforma informatica “My Whistleblowing” sviluppata da MyGo S.r.l. del Gruppo Zucchetti S.p.A. cui è possibile accedere tramite link presente sul sito internet della Società;

(ii) un **canale** di Segnalazione **orale** mediante incontro diretto con il Gestore, che potrà essere contattato utilizzando la piattaforma informatica.

7.1 Canale informatico

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione accedendo alla piattaforma informatica “My Whistleblowing”, senza alcuna registrazione, e compilando i campi del workflow.

Una volta effettuata la Segnalazione, il Segnalante riceve un codice alfanumerico, unitamente a un messaggio di avvenuta presa in carico della comunicazione stessa.

Il suddetto codice, che dovrà essere conservato a cura del Segnalante, consente di accedere alla piattaforma informatica al fine di monitorare lo stato della Segnalazione, di dialogare con il Gestore e di ricevere riscontro sull'esito della Segnalazione.

La piattaforma informatica istituita dalla Società consente anche l'invio di **segnalazioni anonime**, che garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle comunicazioni tra il Segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione di avere traccia dell'indirizzo internet del mittente.

La Segnalazione anonima viene presa in considerazione purché adeguatamente circostanziata, viene registrata e conservata dal Gestore, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

Le Segnalazioni anonime per loro natura non consentono al Segnalante di beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs 24/2023. Tuttavia, nei casi di Segnalazione anonima, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

7.2 Canale orale

Il Segnalante per il tramite della piattaforma informatica può chiedere un incontro diretto al Gestore della Segnalazione, il quale deve provvedere a fissarlo entro il termine di 15 giorni, salvo proroga motivata.

L'incontro verrà effettuato in luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante (ad es. presso l'ufficio esterno del Gestore o in videoconferenza).

Nel corso dell'incontro, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al Segnalante.

7.3 Gestore della Segnalazione

Propac S.r.l. ha optato per la gestione in *outsourcing* dei canali di Segnalazione interna ed ha affidato alla Società Nexum Legal Sta Soc. Coop. a r.l. con sede in Piazzale delle Belle Arti n. 2 Roma, il compito di nominare i soggetti incaricati al ricevimento ed alla gestione delle Segnalazioni, mediante formale nomina, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e della normativa privacy.

7.4 Fasi del procedimento di Segnalazione interna

La procedura di Segnalazione interna si articola nelle seguenti fasi:

- a) ricezione delle Segnalazioni;
- b) fase preliminare (valutazione di procedibilità e ammissibilità della Segnalazione)
- c) fase istruttoria;
- d) fase decisoria e di reporting;
- e) archiviazione e conservazione della documentazione.

a) Ricezione delle Segnalazioni

Il Gestore della Segnalazione deve rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della Segnalazione stessa.

b) Fase preliminare (valutazione di procedibilità e ammissibilità della Segnalazione)

Una volta trasmesso l'avviso di ricevimento, il Gestore del canale procede all'esame preliminare della Segnalazione ricevuta e ne valuta:

- la procedibilità, ovvero la sussistenza dei presupposti soggettivi (nello specifico, che il Segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione) e oggettivi (che il contenuto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina) per effettuare la Segnalazione.
- l'ammissibilità, ovvero che risultino chiare le circostanze di tempo, di luogo, di evento rappresentate nella Segnalazione.

La Segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Gestore della Segnalazione procede alla sua archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti procedibile e ammissibile, il Gestore procede con la successiva fase istruttoria.

c) Fase istruttoria

Il Gestore delle Segnalazioni esegue verifiche e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. A tal fine lo stesso effettua:

- un eventuale scambio di informazioni con il Segnalante per ottenere chiarimenti o documenti ad integrazione;
- ove ritenuto opportuno, la convocazione e audizione del Segnalante, del segnalato e/o delle persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti;
- l'eventuale confronto o richiesta di documentazione ai responsabili delle strutture interessate e, comunque a tutti coloro che si trovano in condizioni di offrire un contributo all'esame della vicenda e, ove necessario, a professionisti esterni.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali è necessario oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di ogni altra persona coinvolta. Qualora la conoscenza di tali dati sia necessaria all'indagine condotta da soggetti esterni coinvolti dal Gestore, occorre estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti in capo al Gestore a tali soggetti, mediante specifiche clausole

contrattuali da inserire negli accordi con gli stessi stipulati. Inoltre, andranno formalizzate le designazioni ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

d) Fase decisoria e di reporting

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della Segnalazione può:

- archiviare la Segnalazione se infondata, motivandone le ragioni (ad es. assenza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate e rilevanti; contenuto generico della Segnalazione; irrilevanza dei fatti oggetto della Segnalazione, etc.).
- dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i provvedimenti di pertinenza (ad es. il management aziendale, qualora dall'analisi della Segnalazione dovessero emergere delle criticità nel sistema di controllo interno aziendale, al fine di consentire a quest'ultimo di eseguire interventi di miglioramento o azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate; risorse umane per le verifiche del caso e l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, ecc.).

Si precisa, in ogni caso, che, conformemente a quanto precisato dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, non spetta al Gestore della Segnalazione accertare eventuali responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti societari, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'organizzazione aziendale ovvero della magistratura.

Il Gestore della Segnalazione deve fornire un riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.

Nel caso in cui entro il termine predetto non sia possibile concludere l'attività di accertamento – potendo verificarsi fattispecie che richiedono, ai fini dell'accertamento, un lasso temporale maggiore – occorre comunque fornire al Segnalante, alla scadenza del termine indicato, un riscontro sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata, motivando le ragioni della proroga.

e) Archiviazione e conservazione della documentazione

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata mediante piattaforma, il software assicura l'archiviazione di tutta la documentazione, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata presentata in modalità orale, la trascrizione o la verbalizzazione dell'incontro saranno custodite in ambiente protetto a cura del Gestore, che provvederà altresì a separare i dati identificativi del Segnalante dalla restante documentazione.

In ogni caso, la documentazione cartacea e/o elettronica deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e, comunque, non oltre i 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

8. CANALE ESTERNO

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna, mediante il **canale esterno** istituito da **A.N.A.C.** (l'Autorità Nazionale Anticorruzione), raggiungibile tramite link collocato nella sezione Whistleblowing sul sito istituzionale dell'ente, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di Segnalazione interno non è attivo;

- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità e il processo relativo a questa Segnalazione sono illustrate dall'ANAC.

9. DIVULGAZIONE

E'consentito effettuare direttamente una **divulgazione pubblica**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 24 del 2023, in via residuale, nel caso in cui il Segnalante:

- abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non abbia ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE (RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI)

Il D.Lgs. 24/2023 contiene misure a garanzia del Segnalante in termini di riservatezza e di contrasto di eventuali provvedimenti discriminatori/ritorsivi.

10.1 Tutela della riservatezza

I dati personali del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelati senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle deputate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

L'identità del Segnalante è protetta dal Gestore della Segnalazione in ogni contesto successivo alla Segnalazione, compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre Autorità competenti, salvo i casi in cui, per effetto di specifiche disposizioni di legge, l'anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ecc.).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante è mantenuta segreta quando la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto incolpato o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, l'identità del Segnalante potrà essere svelata solo previo consenso espresso del Segnalante.

In tal caso, è dato preventivo avviso al Segnalante con comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il Segnalante non presti il consenso a svelare la propria identità, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

La tutela della riservatezza viene garantita anche a soggetti diversi dal Segnalante, quali:

- il Segnalato (la persona fisica cui è imputata la condotta segnalata);
- le persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione (ad es. colleghi di lavoro del Segnalante che operino nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente);
- il facilitatore (colui che presta assistenza al Segnalante nel processo di Segnalazione), sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza.

10.2 Tutela dalle ritorsioni

Il soggetto che effettua una Segnalazione interna o esterna o denuncia all'Autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire comportamenti ritorsivi.

Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli. Ad es., lo sono il licenziamento, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, referenze negative, l'intimidazione, le molestie, l'adozione di sanzioni disciplinari ed ogni altro provvedimento discriminatorio che pregiudichi il Segnalante a causa della Segnalazione.

Il Segnalante, o altro soggetto incluso nella tutela (facilitatore; persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante; colleghi di lavoro del Segnalante, ecc.), che ritenga di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per il fatto di aver effettuato una Segnalazione di illecito, può darne notizia circostanziata ad ANAC, che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Segnalante perde la protezione: (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria; (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona Segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata osservanza della presente Policy da parte dei dipendenti della Società è sottoposta alla valutazione ai fini disciplinari da parte della Funzione Risorse Umane della Società.

In particolare, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle disposizioni interne, la Società adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;

- nei confronti dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai terzi (partner, fornitori, consulenti, agenti, etc.) valgono i rimedi e le azioni previsti dagli accordi contrattuali e dalla legge.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo le procedure vigenti presso la Società.

Tra i compiti del Titolare del trattamento rientra quello di redigere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), volta ad analizzare i rischi a carico di tutte le figure coinvolte (Segnalante, persone segnalate, terzi) e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla probabilità e alla gravità dei rischi individuati.

L'informativa sulla privacy relativa alle Segnalazioni whistleblowing è disponibile sul canale informatico.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.